

## **NOTA INTEGRATIVA**

### **AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021**

#### **PREMESSA**

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, ha introdotto un nuovo sistema contabile cosiddetto armonizzato avente la finalità di rendere i bilanci degli enti territoriali omogenei fra loro, anche ai fini del consolidamento con i bilanci delle amministrazioni pubbliche.

Le principali innovazioni introdotte dal nuovo sistema contabile sono :

- L'Adozione di nuovi Schemi di bilancio
- Il Principio di competenza potenziata
- Il Piano dei conti integrato
- Il Fondo pluriennale vincolato
- Il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione

La presente Nota Integrativa è redatta in applicazione del Principio Contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, di cui all'Allegato n. 4/1 del D.Lgs 118/2011 che ha stabilito che a decorrere dall'esercizio 2015 le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro entri strumentali in contabilità finanziaria sono tenuti a conformare la redazione del loro bilancio a principi contabili generali e applicati.

In particolare i contenuti della Nota Integrativa allegata al Bilancio di previsione sono disciplinati dal paragrafo 9.11 del Principio Contabile applicato concernente la programmazione di bilancio.

Si vuole altresì arricchire il bilancio di previsione di informazioni integrandolo con dati quantitativi o esplicativi al fine di rendere maggiormente chiara e comprensiva la lettura dello stesso.

La presente nota integrativa analizza alcuni dati illustrando le ipotesi assunte ed in particolare i criteri adottati nella determinazione dei valori del bilancio di previsione.

Gli argomenti illustrati ed analizzati nelle pagine che seguono riguardano :

RACCORDO CON GLI ESERCIZI PRECEDENTI .....	3
LE ENTRATE .....	4
LE SPESE .....	5
I FONDI .....	6
L'INDEBITAMENTO .....	7
LA PREVISIONE DEI FLUSSI DI CASSA.....	7

## RACCORDO CON GLI ESERCIZI PRECEDENTI

Il Consiglio di Bacino Verona Sud, ente con autonoma personalità giuridica di diritto pubblico, è stato costituito in data primo luglio 2015 da parte dei 35 Enti locali partecipanti<sup>1</sup> mediante la sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 30 del TUEL, di apposita Convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni di programmazione, organizzazione e controllo del servizio rifiuti ai sensi della LRV 52/2012.

Con deliberazione n. 1 del 25 febbraio 2016 il Comitato di Bacino del Consiglio di Bacino Verona Sud ha verificato il Piano di Ricognizione redatto dal Commissario Liquidatore del Consorzio per lo Sviluppo del Basso Veronese ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 della LRV 52/2012 ed approvato il conferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi idonei ad essere loro trasferiti.

Il Consiglio di Bacino Verona Sud ha iniziato formalmente la propria operatività in data primo marzo 2016 a seguito della sottoscrizione dell'atto notarile di trasferimento dei rapporti giuridici e passivi da parte del Consorzio di Sviluppo Basso Veronese e Ente di Bacino Verona Quattro ed ha operato in continuità con il Consorzio stesso adottandone le medesime modalità operative oltre che il medesimo regime di contabilità civilistica – contabilità economico-patrimoniale.

L'articolo 18 della Convenzione costitutiva del Consiglio di Bacino Verona Sud stabilisce che per quanto non disciplinato dalla stessa si fa rinvio alle norme previste dal Decreto Legislativo 267/2000 in quanto applicabili.

La parte seconda del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", disciplina l'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali: l'ordinamento stabilisce i principi in materia di programmazione, gestione e rendicontazione, nonché i principi relativi alle attività di investimento, al servizio di tesoreria, ai compiti ed alle attribuzioni dell'organo di revisione economico-finanziaria e, per gli enti cui sia applicabile, alla disciplina del risanamento finanziario.

Il Consiglio di Bacino è un ente di regolazione al quale, per espressa previsione normativa, è inibita la possibilità di svolgere attività di gestione operativa.

Il sistema contabile in uso agli Enti Locali che partecipano al Consiglio di Bacino è di tipo finanziario, secondo il principio della competenza finanziaria potenziata, e la sua natura autorizzatoria lo rende certamente più rispondente sia alla natura dell'ente che alle esigenze

di controllo e in grado di meglio rappresentare complessivamente la situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'Ente Pubblico.

Siamo in presenza di un sistema contabile integrato in cui la contabilità economico patrimoniale affianca la contabilità finanziaria e costituito da un insieme coordinato di scritture e rilevazioni fondamentale non solo per fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione, ma anche in grado di rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi delle transazioni poste in essere salvaguardando al contempo il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione e mantenendo la funzione autorizzativa della gestione, caratteristica che è in grado di assicurare un maggior controllo sul bilancio da parte dell'Organo tenuto ad approvarlo ed un vincolo giuridico amministrativo per chi è chiamato a gestirlo.

Per tale motivo in sede di approvazione del Budget dell'esercizio 2016, si è stabilito che la programmazione di bilancio per il triennio 2017-2019 dovesse seguire le regole della contabilità di cui al d. lgs. 267/2000 e al d. lgs. 118/2011.

L'adozione di tale sistema contabile, certamente molto più appropriato rispetto alla contabilità civilistica comporta un importante cambiamento nella rappresentazione dei dati dell'ente .

Tale cambiamento rappresentante un'eccezione al principio generale di costanza nel tempo dovuta alle ragioni più sopra richiamate, si è reso necessario per risponde alla logica di voler rappresentare nel sistema di bilancio, mediante i diversi valori contabili di tipo finanziario, economico e patrimoniale, la coerenza, la chiarezza e la significatività delle scelte di programmazione, della gestione e delle risultanze finali di esercizio secondo una logica autorizzatoria. Ciò in ossequio a quanto indicato nei Principi Contabili o Postulati di cui all'Allegato 1 (Principi generali o postulati) al decreto legislativo 118/2011.

Il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 è ormai il terzo bilancio redatto secondo il sistema di contabilità in uso agli enti locali e contiene il raccordo dei dati di bilancio relativi all'esercizio 2018.

## LE ENTRATE

Anche per l'esercizio 2019, le entrate di parte corrente sono riferibili quasi interamente al contributo di finanziamento dei Comuni finanziato con il Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti. La sua quantificazione annua, è stata stabilito in €. 1,00 (un euro) ad

---

<sup>1</sup> N. 34 Comuni e n. 1 Unione di Comuni, formata, a sua volta, da 5 Comuni. Dal 01.01.2019 il Comune di Cologna Veneta fuoriesce dall'Unione.

abitante residente nel territorio di ciascun ente locale partecipante, risultante dall'ultimo censimento ISTAT oltre ad €. 1,00 (un euro) ad Uterza non domestica risultante dall'ultima comunicazione utile effettuata da ciascun ente locale partecipante ad ARPAV.

Sono poi previste entrate per €. 50.000 per rimborso di oneri di gara dal soggetto aggiudicatario delle procedure ad evidenza pubblica che dovranno essere concretizzate nel corso del triennio.

Sono previste entrate per €. 80.000 per contributi erogati da LE.SE. spa (per il tramite del Comune di Legnago) e finalizzati alla realizzazione di progetti in campo ambientale, che finanziano analoga voce di spesa.

Le altre entrate di parte corrente sono di entità marginale e riferibili in particolare ad interessi attivi maturati sul conto di tesoreria e rimborsi di importo non significativo.

## LE SPESE

La spesa corrente è stata calcolata tenendo conto in particolare di:

- Personale in servizio
- Contratti e convenzioni in essere
- Spese per utenze e servizi di rete
- Spese per gestione delle gare

Le spese per gli Organi istituzionali comprendono il costo del revisore dei conti (stimato in 5.500 euro annui lordi ) e il rimborso delle spese per i membri del Comitato di Bacino (pari a 2.000 euro annui). Gli incarichi di Presidente e di membro del Comitato di Bacino sono prestati a titolo gratuito.

Tra gli organi istituzionali, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 7 della Convenzione istitutiva, è ricompreso il compenso del Direttore.

Le spese per il personale, stimate nel triennio in €. 62.000, si riferiscono al costo di due risorse amministrative a tempo indeterminato impiegate part-time (26 ore/settimana) e provenienti dal Consorzio per lo Sviluppo del Basso Veronese, con contratto regolato dal CCNL "Federambiente".

L'acquisto di beni di consumo, è stimato in circa 1.000 e si riferisce ad acquisti di cancelleria, materiale informatico e piccoli minuterie.

La somma necessaria ad acquisto di beni e servizi pari ad €. 119.300<sup>2</sup> si riferisce, oltre che alle spese per gli organi istituzionali già citate, alle spese per la gestione della sede operativa del Consiglio di Bacino (canone locazione, utenze, piccoli servizi di manutenzione ordinaria, pulizia e spese condominiale), ma anche alle spese per licenze e assistenza software, e più in generale per servizi informatici, nonché l'assistenza per elaborazione paghe, il responsabile della sicurezza e la formazione obbligatoria del personale, in materia di anticorruzione e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Da evidenziare lo stanziamento di €. 15.500 lordi, oneri inclusi, per collaborazione amministrativa a favore dell'Ente ed €. 27.500 per il rimborso al Comune di Legnago del Costo del personale in convenzione (Responsabile Tecnico).

Tra le spese per prestazioni di servizi sono anche ricompresi anche €. 50.000,00 per la gestione degli affidamenti, somme che verranno poste a carico del soggetto aggiudicatario.

Le imposte e tasse (che si riferiscono principalmente ad IRAP su personale, collaboratori ed organo di revisione, ed in via residuale a tributi locali ed altro) sono previste in 10.100€ annui.

Non sono previste spese di investimento poiché l'ente non svolge attività gestionale. I necessari investimenti in arredi e attrezzature hw e sw sono stati già stati eseguiti in precedenza.

## I FONDI

Il Fondo di riserva è stato iscritto per 4.000€, misura non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste.

E' stato eseguito un accantonamento prudenziale a Fondo Rischi per poter far fronte ad eventuali spese legali/patrocinio per €. 1.000.

In riferimento a quanto previsto dal Principio applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al Decreto Legislativo 118/2011), in fase di predisposizione del Bilancio di Previsione deve essere effettuato un apposito accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità - FCDE - per i crediti di dubbia e difficile esazione.

In ossequio ai nuovi principi contabili entrati in vigore con decorrenza 01.01.2015, per le entrate di dubbia e difficile esazione è vietato il cd. accertamento per cassa; per tali crediti è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e vincolare una quota del risultato di amministrazione in sede di rendiconto.

---

<sup>2</sup> La somma si riferisce al macroaggregato 3 (Acquisto di beni e servizi) della Missione 1- Servizi Istituzionali,

Detto Fondo è da intendersi come un “Fondo rischi” teso ad evitare che entrate di dubbia e difficile esazione, seppur legittimamente accertabili sulla base dei vigenti principi contabili, siano utilizzate per il finanziamento di spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Non richiedono l'accantonamento al Fondo, in quanto considerate entrate sicure i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto entrate destinate ad essere accertate a seguito dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante.

Poiché pressoché tutte le entrate derivano da trasferimenti da parte di pubbliche amministrazioni, non viene valorizzata alcuna somma a titolo di FCDE.

#### L'INDEBITAMENTO

Non è previsto ricorso all'indebitamento nel triennio, né il rilascio di alcuna forma di garanzia/fidejussione.

#### LA PREVISIONE DEI FLUSSI DI CASSA

I flussi di cassa, ed i relativi stanziamenti di previsione sono stati stimati in relazione alla esigibilità dei crediti iscritti in bilancio e ai debiti maturati.

Gli stanziamenti di cassa, per espressa previsione normativa, sono indicati solo nel primo anno.

E' stato verificato che in vigenza della normativa attuale, non sono prevedibili ipotesi di squilibrio di cassa e conseguente ricorso ad anticipazione di tesoreria.

Si è prudenzialmente iscritta in bilancio l'anticipazione di tesoreria, alla quale non sarà comunque necessario ricorrere se tutti gli enti partecipanti al Consiglio di Bacino verseranno le quote dovute per spese di funzionamento alle scadenze stabilite.